



NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'ASSOCIAZIONE «CHIESA D'INGHILTERRA»

Art. 14

Contributi deducibili agli effetti IRPEF

La Repubblica prende atto che l'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra », degli enti da essa controllati e delle comunita' locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalita' per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Versione in vigore dal 20 gennaio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»
Estremi	Legge 29 dicembre 2021, n. 240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-associazione/art-14-contributi-deducibili-agli-effetti-irpef>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it